

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE, NEI LOCALI DI VIA MONET N.1, PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 (DUE ANNI SCOLASTICI) CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI N. DUE ANNI SCOLASTICI CIG: 9261494A9E**

### **CAPO I – SERVIZIO IN CONCESSIONE**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido comunale all'interno dei locali, a tal scopo adibiti ed attrezzati, concessi in uso gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale ed ubicati nella struttura posta in via Monet 1, a Castel Mella (Bs).

La ricettività prevista (comprensiva del 20% aggiuntivo massimo di iscritti contemporaneamente presenti consentito dalla normativa vigente) è pari a n. 45 posti bambini/bambine di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.

La gestione del servizio deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, delle norme sanitarie nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, in conformità a quanto prescritto nel presente atto e attenendosi all'offerta tecnica formulata in sede di gara.

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

##### **Durata**

La durata dell'affidamento del servizio in concessione di cui al presente capitolato è prevista per due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (sino al 31/08/2024).

##### **Rinnovo**

Il contratto potrà essere, eventualmente, rinnovato per massimo n. due anni scolastici concessi annualmente (1+1), purché nel periodo precedente il gestore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi e venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo prima della scadenza per un importo complessivo per i 2 anni pari ad € 685.696,00 al netto di IVA.

##### **Proroga**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n°50/2016 per un periodo massimo di sei mesi per un importo pari ad € 171.424,00. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Qualora il contratto venga rinnovato, detta proroga, di massimo sei mesi, potrà essere fatta valere alla scadenza del periodo di rinnovo.

##### **Ulteriori Opzioni**

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti varianti fino al valore massimo del 15% del valore della concessione compresi i 2 eventuali anni di rinnovo:

- revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT come previsto all'art. 10;
- aumenti conseguenti rimodulazioni derivanti da emergenze sanitarie o eventi imprevisi ed imprevedibili

- ulteriori servizi richiesti da parte del Comune di Castel Mella per minori 0-6 anni

Il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata della concessione e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato), previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare all'esecuzione anticipata.

### ART. 3 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara della concessione per i 2 anni scolastici è pari ad € 685.696,00 = oltre IVA.

Il valore è determinato, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato nel progetto dell'affidamento e nel relativo allegato Piano Economico Finanziario (PEF).

Si precisa che tale valore, comprensivo del servizio opzionale del sabato, fa riferimento all'ipotesi di calcolo della piena capienza con le attuali fasce di frequenza (a.s. 2021/2022).

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni (1 + 1).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 1.748.524,80 al netto di IVA di legge così determinato:

DESCRIZIONE	2 ANNI	2 ANNI (1+1) (Opzione di rinnovo)	Opzioni dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice	Proroga tecnica (art. 106, comma 11 per 6 mesi)	Valore massimo stimato della concessione
Affidamento in concessione della gestione del servizio asilo nido comunale, sito nei locali di via Monet n.1, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024 (due anni scolastici) con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di n. due aa.ss. per il comune di Castel Mella (Bs).	€ 685.696,00	€ 685.696,00	€ 205.708,80	€ 171.424,00	€ 1.748.524,80

### ART. 4 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

### ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione dei servizi verrà effettuata dall'affidatario a proprio nome, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge, assumendosi lo stesso tutti i rischi di gestione, in particolare il rischio operativo, il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente lettere zz), bbb), ccc).

Il concessionario si obbliga a presentare, entro il termine di avvio del servizio, la Comunicazione di Inizio Attività per il servizio oggetto del presente capitolato, come disposto all'art. 15 comma 1 della L. R. n. 3/2008. Si precisa che la struttura è accreditata secondo le norme regionali vigenti ed è onere del concessionario svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il permanere dell'accreditamento.

Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nelle figure tecniche e responsabili che interessano lo svolgimento della concessione, nonché del nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio.

Il concessionario, in seguito all'aggiudicazione, è tenuto a fissare recapito nel Comune di Castel Mella, dotato di idoneo collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura al servizio; presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; si precisa che entro l'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà formalmente comunicare all'ufficio Istruzione i recapiti suddetti (indirizzo mail, numero di cellulare);

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere attivato a partire dal 01/09/2022, dal lunedì al venerdì, oltre al sabato su richiesta, per un'apertura annuale minima di 47 settimane, con possibilità di sospensione nei periodi natalizio e pasquale, osservando il seguente orario minimo:

<b>Orario dal lunedì al venerdì</b>
<b><i>TEMPO PIENO</i></b>
Dalle ore 7,30 alle ore 18,00
<b><i>TEMPO PARZIALE</i></b>
Dalle ore 7,30 alle ore 13,00
Dalle ore 7,30 alle ore 16,00
Dalle ore 13,00 alle ore 18,00
<b>Orario sabato</b>
attivato solo in presenza di un <u>numero minimo di richieste settimanali pari a 8</u>
Dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Castel Mella, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute negli atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

Per tutta la durata della gestione del servizio il concessionario dovrà provvedere a garantire:

- la programmazione e gestione dell'attività educativa ed il coordinamento pedagogico delle attività, come da progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara;
- la fornitura e somministrazione pasti (pranzo e merende mattutina e pomeridiana) e pulizia dei locali di refezione, con sanificazione quotidiana delle stoviglie utilizzate per la consumazione dei pasti ed eventuale reintegro dell'attrezzatura in dotazione; Il concessionario deve assicurare l'organizzazione dei pasti nel rispetto delle norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi attenendosi alle prescrizioni di legge. I pasti perverranno al nido tramite il servizio di catering individuato a discrezione dell'aggiudicatario, che risponderà della qualità e salubrità dei cibi secondo le prescrizioni della vigente normativa regionale, in particolare della D.G. Regione Lombardia n. 20588 del 11 febbraio 2005 n. 45 e della circolare attuativa 18 ottobre 2005 n. 45, indicanti in particolare che il concessionario che fornisce i pasti deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria: copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il nido. Il nido è dotato di locali idonei alla porzionatura dei pasti e lavaggio stoviglie. I menù forniti devono essere adeguati per alimenti e varietà e devono prevedere le possibili diete speciali e l'erogazione di uno spuntino mattutino e di una merenda pomeridiana. Nel corso della durata della concessione il concessionario provvederà a variare il menù per adeguarlo a nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti.
- lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali e degli spazi assegnati, degli arredi e dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ineccepibili, rispondendo alle norme vigenti;
- tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap;
- la tenuta del registro degli iscritti (con le annotazioni circa le rinunce ed i nuovi inserimenti) e la tenuta di un registro presenze, tenendoli costantemente aggiornati. Tali registri dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del coordinatore del servizio presso il nido ed a disposizione del Comune;
- la tenuta del registro formazione ed aggiornamento degli operatori socio educativi, nonché degli attestati rilasciati dagli Enti formatori. Tale registro ed attestati dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del referente della concessione ed essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- la programmazione nel corso dell'anno educativo, oltre ad un colloquio iniziale propedeutico all'inserimento, di almeno un colloquio individuale con i genitori alla presenza della coordinatrice e dell'educatrice di riferimento e due incontri collettivi di sezione con le famiglie;
- la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico sanitario idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini;
- la fornitura ed il lavaggio di bavaglie, asciugamani, salviette, lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino;
- la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale ludico-didattico (conforme alla normativa vigente in relazione alla tipologia di utenza) e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno.
- la fornitura (a reintegro o integrazione di quella già in dotazione) e manutenzione degli arredi e attrezzature necessari alla gestione del servizio;
- la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Castel Mella, con l'ATS e ASST competente per territorio, e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- la gestione della rete con i servizi territoriali;
- la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato.

Nei limiti della capienza dei locali e degli spazi temporali che rimarranno inutilizzati l'affidatario, previa presentazione di apposito progetto al Comune, potrà essere autorizzato, purché le attività non incidano in alcun modo negativamente sul servizio oggetto della presente concessione, ad attivare e gestire autonomamente servizi integrativi per bambini e famiglie, in piena autonomia per quanto attiene la definizione e l'applicazione del regime tariffario.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI**

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino la graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune di Castel Mella e utilizzando per la formazione delle graduatorie i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ammissione si dovrà dare priorità alle famiglie residenti nel Comune di Castel Mella.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92.

Il Comune si riserva d'inserire nel servizio fino ad un massimo di due casi sociali valutati dal Servizio Sociale comunale.

Prima dell'inizio del percorso di inserimento dovrà essere organizzato per ogni bambino, a cura e spese dell'aggiudicatario, un colloquio individuale con i genitori alla presenza della coordinatrice e dell'educatrice di riferimento per la condivisione delle informazioni necessarie all'inserimento ed alla frequenza del bambino.

Il percorso di inserimento è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere gestito come segue:

- per gli inserimenti del primo mese (settembre) da effettuarsi la prima settimana, verrà applicata alle famiglie una riduzione del 25% sulla tariffa mensile di frequenza, a carico dell'aggiudicatario;
- nel caso di ammissioni nel corso dell'anno educativo il Regolamento prevede che la frequenza possa iniziare dal 1° giorno del mese o dal 16° - in entrambi i casi l'inserimento verrà effettuato la settimana precedente al giorno di inizio effettivo della frequenza e il costo è a carico dell'aggiudicatario;

#### **ART. 8 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di legge e contrattuale e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio di asilo nido, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituire il Concessionario per l'esecuzione delle attività educative ed assistenziali, a danno e a spese dell'inadempiente, oltre che applicare le previste penalità. Il Concessionario è, in particolare, espressamente obbligato al rispetto della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali contenuto nei vigenti C.C.N.L. del personale dipendente degli Enti Locali.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.

#### **ART. 9 - ORGANICO**

Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento dell'asilo nido affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario.

Il concessionario è tenuto a:

- provvedere al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare dichiarati all'atto dell'offerta ai sensi dell'articolo 4 del presente capitolato.

- garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale per la gestione ottimale del servizio;
- designare un coordinatore dei servizi presso la struttura, scelto tra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune e che abbia la responsabilità di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; tale figura sarà pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso e potrà eventualmente coincidere con il coordinatore pedagogico.
- designare un referente della concessione, con mansioni di interlocutore diretto, anche in caso di consorzio, che risponda dei rapporti contrattuali tra ditta e Comune, cui sia affidata la responsabilità di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito al regolare svolgimento del servizio in concessione.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti. Tale personale oltre a possedere i titoli e i requisiti professionali indicati, dovrà possedere onestà e moralità, con provata esperienza professionale;

Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto. In particolare dovrà garantire la presenza di:

Coordinatore responsabile - n. 1 (uno) Responsabile del servizio di asilo nido con esperienza almeno quadriennale (quattro anni conclusi) in servizi di Asili Nido - con le seguenti mansioni principali:

- fungere da Referente per l'Amministrazione;
- essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

Educatori - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, con Diploma previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.

Addetti ai servizi generali - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa.

L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura degli asili nido ed al calendario di funzionamento degli stessi nel rispetto della legge vigente.

Il personale impiegato dovrà godere di un trattamento economico e normativo con riferimento al contratto

nazionale di lavoro di categoria che, comunque, non può superare quello previsto dal contratto di lavoro dei lavoratori degli enti locali.

Il personale impiegato è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, nonché a mantenere il segreto d'ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti in tema di assorbimento del personale già assunto dal pregresso affidatario della concessione (come ad es. l'art. 37 CCNL 16.12.2011 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e ss.mm.e ii), finalizzata a mantenere inalterati i livelli occupazionali - ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-, a conservare la professionalità, l'esperienza e la capacità del personale in servizio e a preservare fin dall'inizio almeno lo standard di qualità delle prestazioni già raggiunto.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il referente della concessione trasmette all'Ufficio Istruzione un prospetto riassuntivo dell'organizzazione del servizio, che dovrà essere aggiornato annualmente, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente della concessione dovranno intendersi fatte direttamente al concessionario stesso.

Il referente della concessione deve essere sempre e comunque facilmente rintracciabile dalle ore 8.00 alle 18.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio.

L'impresa dovrà impiegare per il servizio, per quanto possibile, il medesimo personale per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità educativa.

Il personale del soggetto aggiudicatario impiegato nel servizio è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione, di verifica, con i genitori, ad iniziative e progetti, in analogia e per il numero di ore stabilite per il personale addetto agli asili nido comunali.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che la convenzione riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolato il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a inviare all'ente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente. Il piano deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la programmazione degli interventi; tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre ai nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario deve svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso il Concessionario esonera l'ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario dà atto che non sussistono rischi di interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.;

Il Concessionario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio a contatto con i minori, dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati a danno di minori.

## **ART. 10 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

Il Concessionario incasserà direttamente dalle famiglie degli utenti:

- le rette mensili e il costo del pasto per ogni utente frequentante, come da tariffe stabilite dal Comune di Castel Mella con proprio atto;
- le quote relative agli eventuali servizi aggiuntivi attivati dal Concessionario al fine di garantirsi l'equilibrio economico finanziario del contratto indicati nell'offerta tecnica; Nel caso in cui il Comune richiedesse per tali servizi l'accesso agevolato per determinate tipologie di utenti si farà carico di coprire gli importi relativi alle agevolazioni riconosciute con le stesse modalità previste per il servizio di asilo nido.

Il Concessionario incasserà direttamente dal Comune:

- la differenza tra l'importo determinato dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in base al tempo di frequenza e la retta applicata sulla base delle agevolazioni riconosciute dal Comune agli aventi diritto. Tale differenza verrà corrisposta dal Comune al Concessionario su presentazioni di fatturazioni mensili posticipate.

Nel caso in cui dovessero essere introdotte nuove articolazioni orarie del servizio, il Concessionario richiederà al Comune l'istituzione della nuova tariffa.

Nessuna esenzione dal pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario senza l'accordo con l'Amministrazione.

Il Concessionario accetta incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.

Il corrispettivo sulla base delle tariffe deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene, materiale didattico, manutenzioni, utenze ed ogni altro onere specificato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica, nessuna esclusa o eccettuata.

L'importo a base di gara comprende gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente concessione non sono previste interferenze che richiedono la redazione del DUVRI ed il conseguente calcolo degli specifici costi relativi, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016.

Annualmente il Concessionario dovrà presentare un consuntivo economico finanziario dettagliato relativo al servizio svolto nell'anno solare precedente.

L'aggiudicatario non potrà vantare nessun credito nei confronti del Comune di Castel Mella nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore rispetto a quello autorizzato.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile ad agosto).

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario ogni prerogativa circa l'incasso delle rette ed ogni servizio a pagamento. Fatta salva la collaborazione dovuta per il buon andamento del servizio, spetta al Concessionario ogni azione per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente. La Concessionaria opera autonomamente e liberamente nella gestione del contenzioso e potrà agire a propria tutela per il recupero del credito, anche con riscossione coattiva, e dovrà comunicare preventivamente alla famiglia l'eventuale sospensione del servizio con la conseguente impossibilità di frequenza al nido.



Per quanto attiene la misura “Nidi gratis - Regione Lombardia” la liquidazione del contributo regionale previsto avverrà sulla base delle tempistiche esplicitate negli appositi bandi.

## **CAPO II – COMODATO DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO**

### **ART. 11 - OGGETTO DEL COMODATO**

L'Amministrazione Comunale di Castel Mella concede al concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, per tutta la durata del contratto di concessione, il comodato d'uso gratuito dell'immobile sito in Via Monet 1.

Il Comodatario si servirà del bene descritto con lo scopo di gestire il servizio di asilo nido, impegnandosi a non destinare il bene ad altre destinazioni, ad eccezione, e previa specifica autorizzazione del Comune, che per la realizzazione di servizi complementari per l'infanzia a favore della cittadinanza.

### **ART. 12 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi (interni ed esterni);
- gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;
- provvedere alle coperture assicurative del fabbricato;

Il Comune, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili concesse in comodato d'uso. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

### **ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO RELATIVI ALL'IMMOBILE COMODATO**

A seguito dell'aggiudicazione, ed in tempo utile per consentire la predisposizione del servizio, l'impresa affidataria effettuerà, insieme a un referente dell'Amministrazione Comunale a tal fine incaricato, una verifica presso i locali affidati in comodato, per sottoscrivere il verbale di consegna dell'immobile con allegato l'inventario dei beni presenti nella struttura.

Entro 10 giorni dalla firma, il comodatario ha la possibilità di segnalare per iscritto eventuali anomalie non riscontrate in sede di sopralluogo, a cui seguirà apposita verifica congiunta.

Il Comodatario si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- corrispondere la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi esterni e comunicare tempestivamente al Comune la necessità d'interventi di manutenzione straordinaria;
- sostenere tutte le spese di propria competenza, tra cui in particolare la spesa delle utenze di energia elettrica ed acqua, nonché relative all'accensione e alla regolazione dell'impianto di riscaldamento e di manutenzione degli impianti termoidraulici. A tal fine il comodatario effettuerà a proprie spese tutti gli adempimenti necessari alla voltura delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) intestate al gestore attuale del servizio e a provvedere al pagamento delle stesse entro le scadenze indicate dal rispettivo gestore.
- custodire e conservare l'immobile in comodato con diligenza del buon padre di famiglia, costituendosi responsabile verso il comodante e terzi dei danni causati, obbligandosi a non concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il Comodatario esonera da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del personale (o di terzi in genere).

Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso anticipato:

- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà e delle modifiche concordate lungo il corso degli anni.
- l'Amministrazione Comunale ed il Comodatario redigeranno un verbale sullo stato dei locali concessi in comodato uso, sottoscritto tra le parti. Gli eventuali danni o anomalie riscontrate dovranno essere sistemate a cura e spese del Comodatario.

Al responsabile del contratto verranno consegnate le chiavi di accesso e/o i relativi antifurti dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 14 - MIGLIORIE**

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario, che possono essere eseguite solo previo assenso specifico del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno l'ordine da parte del Comodante d'immediato ripristino e/o regolarizzazione dei permessi necessari da parte del Comodatario.

#### **ART. 15 - INADEMPIENZE DEL COMODATARIO**

Qualora il Comodatario non provveda, nei tempi concordati, agli adempimenti eventualmente richiesti nel verbale di verifica di cui al successivo articolo 18, l'Amministrazione Comunale provvederà con comunicazione pec ad inoltrare diffida, assegnando un congruo termine per effettuare gli interventi necessari.

Qualora il Comodatario non effettui gli interventi entro i tempi assegnati, il Comune invierà ulteriore diffida per la presentazione di memorie difensive.

Il Comune, in seguito all'analisi degli scritti difensivi eventualmente presentati assumerà il provvedimento definitivo di accettazione delle motivazioni addotte e/o di rivalsa sulla cauzione.

### **CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari ad una percentuale del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso resta al Comune di Castel Mella pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sull'impresa affidataria graverà

l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

## **ART. 17 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione della struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza del referente per la gestione del contratto previamente avvertito, in modo tale da consentire al concessionario di esprimere la propria valutazione. Qualora l'impresa non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. In tale caso, sarà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

Il concessionario dovrà contrarre prima dell'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa, in relazione all'oggetto della concessione, per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto della presente concessione o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad €. 5.000.000,00 e la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €. 5.000.000,00 per sinistro ed €. 1.500.000,00 per persona.

La suddetta polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di cui trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Castel Mella.

Il concessionario dovrà altresì contrarre idonea copertura assicurativa per il rischio locativo in qualità di conduttore ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod.Civ. per danni alle strutture e agli impianti, ricorso terzi, e R.C.T. per i danni di cui risultasse responsabile per la gestione e conduzione dell'immobile.

Le polizze sopra indicate dovranno coprire l'intero periodo della concessione. Ogni responsabilità per danni che, in relazione a servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune prima dell'avvio del servizio una copia delle polizze e per gli anni successivi i relativi rinnovi.

## **ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI**

La Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare verifiche e controlli con le modalità ritenute più idonee, in qualsiasi momento e senza preavviso, anche a fronte di eventuali segnalazioni da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio, circa la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente capitolato nonché alle condizioni offerte in sede di gara.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e degli obblighi contrattuali, su richiesta da parte dell'ufficio competente. Per ogni sopralluogo ispettivo verrà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, tali da pregiudicare il mantenimento degli standard regionali/nazionali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Ordinariamente, sia personale del Servizio Istruzione che del Servizio Sociale comunale potrà svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in concessione, anche su segnalazione di terzi.

Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'inosservanza verrà notificata al Concessionario quale motivo sufficiente per l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli. Il Concessionario dovrà altresì assicurare ogni azione ed intervento atto a mantenere gli standard regionali/nazionali di autorizzazione al funzionamento (con obbligo anche per quelli aventi rilevanza economica diretta per l'utenza).

Sarà cura del Concessionario, inoltre:

- Tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso degli utenti;
- Presentare all'inizio dell'anno il progetto educativo ed il calendario di funzionamento;
- Relazionare annualmente sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti della gestione.

## **ART. 19 - PENALITA'**

Fatte salve le implicazioni di carattere penale e l'esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni, qualora il concessionario agisca in maniera non conforme al presente capitolato l'Amministrazione Comunale previa formale contestazione a mezzo pec, potrà procedere ad applicare le seguenti penali:

- € 500,00 per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal contratto;
- € 1.500,00 per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio;
- € 1.000,00 per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel Progetto presentato in sede di gara;
- € 1.000,00 per carenze igieniche della cucina, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi;
- € 1.000,00 per inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e conservazione degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

- € 2.000,00 per mancato rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
- € 2.000,00 in caso di reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo e di coordinamento (turnover) salvo cause di forza maggiore, e comunque in caso di un numero superiore a 2/5 del personale educativo nel corso dell'anno scolastico per le quali non sia stata data adeguata e giustificata risposta

Le penali sopra riportate sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per le infrazioni alle norme del capitolato e del progetto presentato per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, verrà applicata, secondo la gravità, una sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 = (tremila/00)

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate verranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo pec al concessionario, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Comune deciderà nel merito, applicando le relative penali, secondo quanto sopra stabilito.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.

Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, potrà essere applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con eventuali crediti del concessionario derivanti dal contratto di cui in argomento o da altri contratti in essere con l'Amministrazione o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio "quantum" iniziale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancata prestazione della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
- esito negativo degli accertamenti sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili al Comune, oltre 4 settimane dalla data di avvio prevista, con recupero dei danni sulla cauzione.
- abbandono o interruzione non motivata del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa;
- violazione del divieto di sub concessione a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere i controlli da parte del Comune;
- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall'accreditamento del servizio;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute infrazioni della normativa regionale di settore, dei regolamenti comunali e delle norme di igiene;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;

- sequestro o fallimento a carico del concessionario;
- concessione in uso a terzi degli impianti oggetto della concessione;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- nel caso di ripetute inadempienze come definito al precedente articolo "Penalità";
- per tutti gli altri comportamenti/inadempienze indicati come motivo di risoluzione del contratto nel presente capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di esecuzione specificate all'articolo 11;
- nel caso di mancato rispetto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara e del progetto pedagogico ivi previsto, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione della concessione a favore dell'impresa.

La risoluzione del contratto avverrà previa contestazione scritta inoltrata via pec e successiva diffida con preavviso di giorni 10(dieci), e fatto salvo il diritto di controdeduzioni da parte dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze:

- il Comune riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute;
- il Comune interdirà la partecipazione dell'impresa a nuove gare per un periodo di 5 anni.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l'evento che ha determinato la risoluzione.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di concessione.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario con raccomandata R.R. entro il 31 marzo, per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo.

Il concessionario, a gestione del servizio avviata da almeno un anno, può ottenere la risoluzione del contratto comunicandola al Comune con raccomandata R.R. entro il 31 marzo, per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno successivo.

## **ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed il presente capitolato sono da considerare entrambi, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti.

In considerazione della particolare tipologia di utenza e delle esigenze di continuità di utilizzo del servizio, con connotazione di servizio pubblico, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e

conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

## **ART. 22 - OBBLIGI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Brescia.

## **ART. 24 - NORME TRANSITORIE ANNO EDUCATIVO 2022/2023**

Per quanto riguarda l'anno educativo 2022/2023 sono richieste al Concessionario le seguenti azioni di collaborazione per favorire la continuità educativa:

- Mantenere l'organizzazione dei servizi per l'utenza (orari, routine...) vigenti nell'anno 2021/22, salvo proposte migliorative;
- Ricevere le consegne dalla Coordinatrice in servizio nell'anno 2021/2022 nell'ottica di assicurare continuità educativa ai piccoli utenti del nido e al fine di consentire un idoneo e proficuo inserimento del Concessionario per il periodo che sarà stabilito dall'Amministrazione comunale;
- Ricepire la documentazione in uso per ogni singolo bambino già frequentante nell'anno scolastico 2022/2023.
- Procedere ai nuovi inserimenti secondo la graduatoria approvata dal competente servizio comunale;
- Applicare il Calendario scolastico definito dall'Amministrazione Comunale

## **ART. 25 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME**

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.